



Città di Seregno
Area servizi alla persona



Al Presidente
dell'Associazione **MOV TAU**
Movimento Orionino di Volontariato
Mariarosa Longoni
Via Verdi 95
c/o Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione
20831 - Seregno MB

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO CON UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI SEREGNO ED ALTRI BENEFICI ALL'ASSOCIAZIONE MOV TAU MOVIMENTO ORIONINO DI VOLONTARIATO DI SEREGNO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE IL 27 OTTOBRE 2018 PRESSO L'AUDITORIUM

IL SINDACO

VISTO il Capo IV "Patrocinio ad iniziative, attività o manifestazioni ed altre forme di collaborazione", del vigente *"Regolamento per la concessione di benefici, contributi, agevolazioni e altri interventi a favore di Enti, Associazioni ed altri organismi pubblici o privati"* di cui all'art. 24 - "Concessione del patrocinio e sua divulgazione";

VISTA la richiesta di patrocinio con utilizzo del logo del Comune di Seregno ed altri benefici quali utilizzo gratuito dell'Auditorium di Piazza Risorgimento presentata con nota prot. n.48355 /18 da parte del Presidente dell'Associazione Mov Tau Movimento Orionino di Volontariato di Seregno per l'organizzazione della serata musicale che si terrà sabato 27 ottobre 2018 presso L'Auditorium;

VISTO l'art. 6, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove prevede che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

TENUTO CONTO di quanto espresso dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia - camera di consiglio del 20 dicembre 2010 - parere n. 1076/2010, laddove - in merito al divieto di "spese per sponsorizzazioni" di cui sopra, recita, in risposta al quesito di un'Amministrazione Comunale che sulla scorta del divieto di cui sopra "chiede se il patrocinio di sagre, feste patronali o iniziative organizzate in collaborazione con associazioni del territorio, che comportino unicamente contributi indiretti, quali la concessione gratuita di locali o strutture, l'esenzione o la riduzione dal pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo, rientrano nella limitazione citata, oppure se per sponsorizzazione si debba, invece, intendere uno specifico contratto sottoscritto tra le parti":

- "è noto che nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno della sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico";
- "sotto il profilo giuridico manca tutt'oggi una puntuale definizione di fonte normativa, ragion per cui l'individuazione dei tratti caratterizzanti è rimessa all'interprete";
- "in sintesi ... la sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso

nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)";

- "le criticità dell'istituto nel caso in cui ne sia parte la P.A. coinvolgono profili di evidenza pubblica (modalità di scelta della controparte privata), di immagine (non essendo consentito all'Amministrazione associare il proprio nomen a qualsivoglia iniziativa), nonché di matrice finanziaria laddove comportino oneri a carico dell'ente pubblico";
- "in relazione a quest'ultimo aspetto interviene il radicale divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010, oggetto del quesito proposto";
- "nel dettaglio, il dubbio avanzato dalla Civica Amministrazione attiene alla sussumibilità in tale divieto delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private allorquando Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative. Le suddette contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure ... indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo";
- "orbene, la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086)";
- "la Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009)";
- "muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. in via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di
- fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.";
- "in sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";
- "questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivocabile nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno

dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio";

TENUTO CONTO che l'attività oggetto dell'iniziativa in esame rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da una istituzione rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

VISTI l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e la delibera CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, che prevede l'individuazione, la quantificazione e la pubblicizzazione dei benefici, anche indiretti (es. in beni o servizi o riduzioni/agevolazioni tariffarie) collegati alla concessione del patrocinio;

DATO ATTO che in data 12/09/2018 è stata costituita apposita commissione per l'esame della domanda e in data 14/09/2019 ha provveduto ad esaminare positivamente la documentazione acquisita dal Servizio, proponendo tuttavia alcuni vincoli poi riportati nella proposta;

ESAMINATA l'unita relazione del servizio proponente, allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale si dà atto degli elementi di fatto e diritto che consentono l'adozione della concessione in esame;

CONSIDERATO che le attività dell'Associazione durante l'evento saranno svolte secondo l'indicazione disposte dagli uffici comunali, ciascuna secondo le proprie competenze e che la concessione di patrocinio obbliga il soggetto patrocinato a realizzare l'iniziativa secondo i tempi e le modalità proposte o eventualmente concordate con l'amministrazione comunale;

TENUTO CONTO che:

- la concessione di patrocinio non elimina l'obbligo dell'ente patrocinato di acquisire tutte le autorizzazioni diverse da quelle precedentemente indicate ed eventualmente necessarie al corretto svolgimento dell'iniziativa, dandone comunicazione al servizio cui è stata inoltrata la domanda, nonché agli uffici comunali preposti alla vigilanza sulle iniziative stesse;
- l'associazione titolare dell'iniziativa sarà responsabile direttamente dell'attività svolta e dovranno attivare tutte le prescrizioni richieste;
- l'associazione con l'attribuzione del patrocinio si obbliga a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa e per tale motivo all'utilizzo del logo e della dicitura "Comune di Seregno" oppure "con il patrocinio del Comune di Seregno" devono essere assicurati adeguato spazio e buona visibilità;

PREVISTA la somma complessiva di € 600,00 (tariffa ridotta per Associazioni iscritte all'Albo Comunale) quale beneficio indiretto attribuito all'Associazione MOV TAU Movimento Orionino di Volontariato dalle seguenti voci:

- utilizzo gratuito dell'Auditorium:

- ✓ sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 per allestimento € 150,00
- ✓ sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 21:00 alle ore 24:00 per serata musicale € 300,00
- ✓ domenica 28 ottobre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 per smontaggio € 150,00;
- ✓

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 14/02/2018 ad oggetto: *"Determinazione costi complessivi servizi pubblici a domanda individuale e relativa copertura tariffaria per l'esercizio 2018"*;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2017 ad oggetto: *"Approvazione disciplina per l'Utilizzo dell'Auditorium"*;

VISTO che nella documentazione di concessione della struttura viene specificato che:

L'Ente richiedente deve assicurare:

- la presenza di propri incaricati per la gestione operativa di emergenza, prevenzione e sicurezza nei giorni di apertura e chiusura al pubblico ;

- l'avvenuta comunicazione dell'evento, entro 15 giorni prima del giorno della sua realizzazione, all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) per garantire al meglio l'assistenza e in ottemperanza al DGR del 7 ottobre 2014;
- che si farà carico, in qualità di titolare dell'evento, dell'applicazione della "Disciplina per l'utilizzo dell'Auditorium";
- che riconsegnerà la struttura nelle stesse condizioni in cui è stata concessa.

Il Comune assicura la presenza di propri incaricati per:

- l'apertura e la chiusura della struttura;
- il funzionamento degli impianti installati, l'affissione ed esposizione negli spazi a ciò predisposti, la pulizia degli spazi concessi, luce, acqua, riscaldamento, condizionamento (art. 7 "Disciplina per l'utilizzo dell'Auditorium");

CONSIDERATO che servizio competente procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seregno (www.comune.seregno.mb.it) in ossequio all'art. 27 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013;

C O N C E D E

- 1) il patrocinio all'Associazione MOV TAU Movimento Orionino di Volontariato per l'organizzazione della serata musicale prevista per sabato 27 ottobre 2018 presso L'Auditorium di Piazza Risorgimento a Seregno;

gli ulteriori benefici di seguito descritti per l'utilizzo gratuito dell'Auditorium per il seguente giorno e fascia oraria:

- ✓ sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 per allestimento € 150,00
- ✓ sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 21:00 alle ore 24:00 per serata musicale € 300,00
- ✓ domenica 28 ottobre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 per smontaggio € 150,00.

- 2) Ciò premesso, si precisa che:

- A. la stima del beneficio indiretto attribuito all'Associazione MOV TAU Movimento Orionino di Volontariato derivante dall'utilizzo gratuito dell'Auditorium è pari ad € 600,00;
- B. l'erogazione in oggetto è stata adottata avendo considerato che il vantaggio per la collettività tratto dalla svolgimento dell'evento è superiore al valore del beneficio erogato (in quanto la previsione di ricavo dell'iniziativa è stimata in circa € 3.325,00);
- C. le attività di pubblicazione e pubblicizzazione relative all'iniziativa in oggetto saranno svolte dal Responsabile del Procedimento con le seguenti modalità:

- ✓ gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/13 (vantaggi economici superiori a 1.000 euro – pubblicazione atti ed successivo elenco – esecutività del vantaggio) saranno adempiuti subito pubblicando con tempestività il presente atto nell'apposita sezione dedicata alla Trasparenza denominata "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", presente sul sito web dell'Ente;
- ✓ come previsto dalla circolare 47425/18 del 29/08/2018, indipendentemente dal fatto che il patrocinio comporti o meno un beneficio economico (diretto o indiretto), sarà anche pubblicato anche sul sito web dell'Ente denominato "Patrocini";
- ✓ come consuetudine, si darà anche pubblicità all'iniziativa procedendo all'inserimento di specifico articolo precisando che l'iniziativa è stata oggetto di patrocinio con atto n. 50528 del 10.09.2018 e, se del caso specificando il concreto intervento comunale.

- 3) Inoltre, a fronte di tale concessione, si da atto e/o dispone che: l'Associazione titolare dell'iniziativa

- ✓ sarà responsabile dell'attività svolta direttamente e dovrà attivare tutte le prescrizioni richieste per l'organizzazione dell'iniziativa secondo le indicazioni disposte dagli uffici comunali;
- ✓ sarà tenuta a realizzare l'iniziativa secondo i tempi e le modalità proposte o eventualmente concordate con l'Amministrazione Comunale;
- ✓ non è sollevata dall'onere di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie al corretto svolgimento dell'iniziativa, dandone comunicazione al servizio cui è stata inoltrata la domanda, nonché agli uffici comunali preposti alla vigilanza sulle iniziative stesse;

- 4) di dare altresì atto che all'associazione verrà richiesta la presentazione di specifico rendiconto della manifestazione realizzata, il tutto a conferma del corretto svolgimento di quanto proposto dall'Associazione e/o richiesto dal Comune;

Seregno, 14 settembre 2018

Alberto Rossi

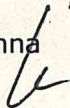
Il Sindaco



Responsabile dell'Istruttoria: Maria Grazia Colombo



Responsabile del Procedimento: Mirella Dell'Anna





Città di Seregno
Area servizi alla persona

RELAZIONE DELL'UFFICIO

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO CON UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI SEREGNO ED ALTRI BENEFICI ALL'ASSOCIAZIONE MOV TAU MOVIMENTO ORIONINO DI VOLONTARIATO DI SEREGNO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE IL 27 OTTOBRE 2018 PRESSO L'AUDITORIUM

E' pervenuta in data 5 settembre 2018 prot. n. 48355/2018 da parte del Presidente dell'Associazione MOV TAU Movimento Orionino di Volontariato di Seregno la richiesta di patrocinio con utilizzo del logo del Comune di Seregno e l'utilizzo gratuito dell'Auditorium per l'organizzazione della serata musicale che si terrà sabato 27 ottobre 2018.

Lo spettacolo consiste in un concerto con musiche dal vivo "Anni 60 e 70".

L'ingresso è a pagamento (costo unitario del biglietto € 10.00).

Il gruppo musicale "Altra generazione" offrirà gratuitamente l'esibizione, pertanto il ricavato sarà interamente devoluto all'Opera Don Orione per le necessità dei propri ospiti.

L'Associazione MOV TAU svolge la propria opera di volontariato all'interno dell'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione di Seregno promuovendo anche iniziative, tra le quali quella oggetto del presente atto, finalizzate alla raccolta di fondi con cui potenziare l'offerta ricreativa e socializzante degli ospiti della struttura residenziale.

L'Amministrazione Comunale da anni collabora con l'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione a tutela delle persone anziane e disabili che trovano nella realtà residenziale una risposta concreta al bisogno di cura ed assistenza conseguenti al venir meno del supporto familiare.

Sulla base della domanda pervenuta, si precisa che la richiesta di patrocinio prevede l'utilizzo del logo del Comune di Seregno e l'uso gratuito dell'Auditorium con una quantificazione dei benefici indiretti come di seguito indicato:

Data utilizzo	Orario utilizzo	Motivo	Costo/beneficio
Sabato 27 ottobre 2018	09:00/11:00	Allestimento	€ 150,00
Sabato 27 ottobre 2018	21:00/24:00	Serata musicale	€ 300,00
Domenica 28 ottobre 2018	09:00/11:00	Smontaggio	€ 150,00

In merito alla gratuità dell'Auditorium si richiama la delibera di G.C. n. 7/2017 per le modalità di utilizzo e la delibera del Commissario Straordinario n. 22/2018 per l'applicazione delle tariffe per ogni singolo periodo di concessione alle tariffe unitarie previste per fascia di utilizzo come sopra specificate.

Pertanto il costo previsto per l'utilizzo dell'Auditorium per l'organizzazione della serata musicale è nel complesso stimato in € 600,00 e la concessione del patrocinio con gratuità della Sala per l'evento, pertanto, comporterebbe una minore entrata nelle casse comunali di pari importo.

L'Amministrazione, pur in presenza di divieto di "spese per sponsorizzazioni", ha però la facoltà di concedere benefici nel caso in cui si ravvisi la convenienza di una proposta

sussidiaria rispetto alla propria organizzazione (Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Lombardia Camera di Consiglio del 20.12.2010 – parere n. 1076/2010 e successivi).

In questo modo il Comune, che non organizza direttamente l'evento può, non solo offrire il proprio appoggio alle associazioni del territorio, ma anche arricchire l'offerta di eventi aperti a tutta la cittadinanza, come previsto dallo Statuto Comunale.

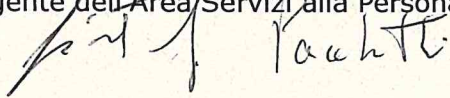
Rispetto a questo specifico evento viene chiesto all'Amministrazione di sostenere l'iniziativa concedendo il proprio patrocinio e l'uso gratuito dell'Auditorium, rinunciando perciò alla riscossione delle somme suindicate per consentire la realizzazione di una raccolta fondi che l'Associazione utilizzerà a beneficio degli ospiti dell'Istituto.

Sulla base della domanda pervenuta per l'iniziativa presentata e vista la documentazione, il Servizio ha provveduto a formulare la presente istruttoria per la concessione di patrocinio per l'organizzazione dell'evento in oggetto.

Nel ricordare che la concessione di patrocinio consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore dell'iniziativa, si demanda alla valutazione dell'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste, delle eventuali dichiarazioni pervenute e/o delle conoscenze dirette, nonché sulla base delle precedenti iniziative similari.

Seregno, 14 settembre 2018

Luigi Stefano Pacchetti
Dirigente dell'Area Servizi alla Persona



Mirella Dell'Anna
Esperta Amm.va Contabile

